COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2245 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 3

SEDE REFERENTE:

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2245 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 17

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 26

SEDE REFERENTE

Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2245 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che le Commissioni avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2245, di conversione in legge del decreto-legge n. 202 del 2024, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. »

Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Luca SBARDELLA (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome dell'onorevole Giorgianni, relatrice per la V Commissione, ricorda che il 25 febbraio prossimo scadrà il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame e auspica l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, anche rispetto ai profili finanziari, fa presente che il decreto-legge, come modificato dal Senato, si compone di 32 articoli.

In particolare, segnala che l'articolo 1 reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. In dettaglio, il comma 1 disciplina, in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare, ai sensi della normativa vigente, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 1-*bis* –

introdotto nel corso dell'esame in Senato – stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. Reca altresì una disciplina transitoria. Il comma 2 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera *a)*) e ai soggetti (lettera *b)*) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). I commi 2-*bis* e 2-*ter* – introdotti nel corso dell'esame in Senato – prorogano i termini concernenti la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'Imu e stabiliscono la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'Imu versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 3 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 4 consente fino al 31 dicembre 2025 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento. I commi 5 e 6 dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. Il comma 6-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l'anno 2021, a favore dei comuni per la realizzazione delle cd. medie opere. I commi 7, 8 e 8-*bis* – quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame in Senato – recano disposizioni volte al contrasto della crisi idrica: rinnovando, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), recando la clausola di copertura finanziaria dei suddetti oneri e disponendo che il DIPE trasmetta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla suddetta Cabina di regia nel corso dell'anno precedente. Il comma 9 proroga di quattro mesi, fino al 30 aprile 2025, la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. Il comma 10 provvede a prorogare fino al 30 giugno 2025 l'attività del Commissario straordinario per il G7. Il comma 10-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all'obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria. Il comma 10-*ter* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – dispone che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) mantiene l'attuale composizione per un anno e il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nelle more della revisione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento della stessa. Il comma 10-*quater* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga fino al 31 dicembre 2029 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'am-

bito di piani o strumenti di programmazione europea. Il comma 10-*quinquies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – consente, a determinate condizioni, di prorogare la durata degli incarichi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. Il comma 10-*sexies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – modifica la disciplina normativa relativa all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, prevedendo che tale Osservatorio predisponga per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione non più semestrale, ma annuale. Il comma 10-*septies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – modifica la disciplina restrittiva sulla possibilità di titolarità di incarichi pubblici per i soggetti già collocati in quiescenza, prevedendo l'elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito. Il comma 10-*octies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali di livello regionale ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. Il comma 10-*novies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – autorizza le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali, ad utilizzare, in sede di approvazione del rendiconto 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2024 delle Aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023. Il comma 10-*decies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – consente una deroga analoga a quella prevista dal comma 10-*bis*, fino al 31 dicembre 2026, in riferimento ad alcune assunzioni da parte di enti territoriali finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti. Il comma 10-*undecies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – estende all'anno 2024 l'applicazione delle norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione recate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario e la possibilità dell'applicazione di tali disposizioni anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 2 reca proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 1 – di cui è stata soppressa la lettera *a)* nel corso dell'esame in Senato – proroga a tutto il 2026 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile come militare) e delle Forze armate (lettera *b)*). I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e che in occasione di tale rinnovo questi possano essere convertiti in permessi per lavoro. Il comma 3-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – dispone che, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si possano prevedere casi di esenzione dall'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici per il rilascio dei visti nazionali. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 5, lettera *a)*, proroga al 31 dicembre 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. La lettera *b)* proroga al 30 aprile 2025 la possibilità di

utilizzare le risorse inutilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Rilevo che nel corso dell'esame in Senato è stato soppresso il comma 6 ed è stato introdotto il comma 6-*bis*, che interviene sulla normativa vigente, estendendo i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte di talune categorie di strutture ricettive.

L'articolo 2-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2025.

L'articolo 3 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 1 dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU) sia effettuata entro il 30 novembre 2025. Il comma 2 – modificato nel corso dell'esame in Senato – proroga al 31 dicembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 4, lettera *a)*, proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. La lettera *b)*, al numero 1) stabilisce che le disposizioni di contenimento della spesa pubblica non si applichino alla società per azioni – operante nel mercato dei crediti deteriorati – AMCO (*Asset Management Company*) per l'anno 2025, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, come già prevedeva la normativa finora vigente; al numero 2) novella le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione posti in capo alla medesima società. Il comma 5 dispone circa la copertura degli oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, di cui al comma 4. Il comma 5-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – differisce al 1° gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività. Il comma 6 – interamente sostituito nel corso dell'esame in Senato – estende anche all'anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 7 estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 8 dispone la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari *ex* articolo 106 del TUB, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). Il comma 9 proroga al 31 marzo 2025 il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti all'anno 2022. Prevede, altresì, che l'adozione e l'approvazione dei suddetti bilanci avvenga nel rispetto dei principi generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, e che, nell'esercizio delle citate attività, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile, rilevano le sole condotte poste in essere con dolo. Il comma 10 posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione Iva per gli enti del Terzo settore. Il comma 10-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede che alla regione Molise, fino al 30 giugno 2025, non si applichino i vincoli in materia di assunzione di personale e di stipula di contratti di servizio previsti per gli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Il comma 11 incrementa di 100 milioni di euro il limite massimo complessivo di finanziamenti a titolo oneroso concedibili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle società, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA, al fine di supportarne le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile per preservarne la funzionalità, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei relativi luoghi di lavoro. Il comma 12 prevede che ai maggiori oneri di cui al comma 11 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del *made in Italy*. Ai sensi del comma 13, il finanziamento di cui al comma 11 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura. Il comma 14 estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (lettera *a)*). Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà di cui alla lettera precedente alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie (lettera *b)*). I commi 14-*bis* e 14-*ter* – introdotti nel corso dell'esame in Senato – introducono delle proroghe in materia di rendicontazione di sostenibilità, ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il comma 14-*quater* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga fino al 31 dicembre 2025, la facoltà per i comuni rientranti nella c.d. zona rossa interessata dagli eventi sismici del 2016 e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di applicare l'indennità di funzione prevista per la classe di comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti. Il comma 14-*quinquies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – reca una proroga all'anno 2025 di alcune misure specifiche previste per gli anni 2023 e 2024 a favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici. Il comma 14-*sexies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025. Il comma 14-*septies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga al 30 settembre 2025 i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto n. 289 del 2000 e dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto n. 101 del 2022 e prevede la revisione dei citati decreti in modo da adeguare la disciplina normativa relativa all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali alla normativa dell'UE. Infine, interpreta gli articoli 52, comma 5,

lettera *b)*, n. 1 e 53, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – relativo al suddetto albo –, conformemente alla disciplina unionale. I commi da 14-*octies* a 14-*decies* – introdotti nel corso dell'esame in Senato – estendono il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura. Il comma 14-*undecies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga al 31 maggio 2026 la possibilità prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a determinate condizioni, per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, di continuare a svolgere la propria attività, come intermediari finanziari non professionali esclusivamente nei confronti dei propri soci, senza chiedere la relativa autorizzazione alla Banca d'Italia.

L'articolo 3-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta Rottamazione-*quater*), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025. La norma dispone, altresì, ulteriori differimenti in materia di dichiarazioni fiscali.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materia di salute. In particolare, il comma 1 rimuove il termine massimo di durata in carica, previsto dalla normativa vigente, del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, organi deputati alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri). Il comma 2 – modificato nel corso dell'esame in Senato – proroga ulteriormente, al 31 dicembre 2027, la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Reca poi ulteriori disposizioni in merito al reclutamento temporaneo di tali professionisti. Il comma 2-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina (lettera *a)*); inoltre estende al triennio 2020-2022 la disciplina sulla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua (lettera *b)*). Il comma 3 proroga la possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma 3-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – reca disposizioni volte alla stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale. Il comma 4 proroga per l'anno 2025 la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 5 incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Il comma 6 modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite annuo della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Il comma 7, lettera *a)*, proroga i termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del SSN. La lettera *b)*, interviene invece sulla disciplina relativa all'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. La lettera *c)* – modificata nel corso dell'esame al Senato – proroga il termine per l'adeguamento di regioni e province autonome alla riforma sanitaria del 1992 in

materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori. La lettera *d)* proroga la disciplina transitoria in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Il comma 8 reca disposizioni per l'incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Il comma 9 modifica la disciplina relativa alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. Il comma 10 – modificato nel corso dell'esame al Senato – dispone in merito agli incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta. Il comma 11, per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del SSN anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. L'incremento di spesa è definito entro il tetto di spesa indicato per ciascuna regione e provincia autonoma alla Tab. 1 allegata al decreto in esame, che ammonta complessivamente a 143,5 milioni di euro. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di incremento delle tariffe orarie aggiuntive. Il comma 11-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – autorizza la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per favorire misure di prevenzione del tumore al seno. Agli oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura. Il comma 12 reca proroghe di termini per consentire il conferimento di incarichi di lavoro a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 12-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – proroga l'applicabilità di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi. Il comma 12-*ter* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – prevede un finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Il comma 12-*quater* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – reca una norma di coordinamento nella materia di cui al comma 6, mentre i successivi commi 12-*quinquies* e 12-*sexies* – anch'essi introdotti nel corso dell'esame in Senato – recano norme transitorie in relazione alle quote erogate in favore delle regioni e province autonome a titolo di ripiano del superamento dei limiti (di cui allo stesso comma 6) nell'anno 2023.

L'articolo 5 si occupa della proroga di termini in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025 (e non più dopo il 31 dicembre 2024). I commi 2 e 3 prorogano di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga anche per l'anno scolastico 2025/2026 la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le

équipe formative territoriali costituite da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Il comma 4-*bis*, introdotto durante l'esame in Senato, proroga all'anno scolastico 2025-2026 la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, stanziando a tal fine 50 milioni di euro annui. I commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, introdotti in Senato così come i successivi, intervengono sulla disciplina per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edilizia scolastica. Il comma 4-*sexies* estende anche all'anno scolastico 2025/26 la possibilità di svolgere con modalità telematiche, fino al 50 per cento del loro totale, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente. Il comma 4-*septies* proroga, per l'anno scolastico 2025/26, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici.

L'articolo 5-*bis*, introdotto in Senato, proroga a dieci anni la validità degli esami sostenuti, senza necessità quindi di rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate, per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.

L'articolo 6 stabilisce la proroga di termini in materia di cultura. In particolare, il comma 1 estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione concernente gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 3 provvede corrispondentemente a prorogare dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria, disposto in origine fino al 2021. Il comma 4 dispone in materia di copertura finanziaria delle disposizioni dei commi 2 e 3. All'articolo 6, sono stati introdotti, nel corso dell'esame in Senato, i seguenti nuovi commi: comma 3-*bis*, che modifica alcuni aspetti della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura; comma 4-*bis*, che differisce al 27 agosto 2026 il termine per la revisione del regolamento che ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata; comma 4-*ter*, che proroga per ciascuno degli anni 2028 e 2029 lo stanziamento di 2,7 milioni di euro, attualmente previsto fino al 2027, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

L'articolo 7 si occupa delle misure di proroga in materia di politiche abitative. In particolare, il comma 1 proroga i termini temporali contenuti nelle disposizioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 – convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023 – in materia di politiche abitative a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi alcuni termini in materia di edilizia privata introdotti nel 2022, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi. Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli

importi delle citate sanzioni. Il comma 4-*bis* proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 relativo alla revisione periodica dei veicoli. Il comma 4-*ter* proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini previsti all'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada. Il comma 4-*quater*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, è volto ad estendere e a disciplinare, fino al 31 agosto 2026, l'attività del Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi relativamente al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Il comma 4-*quinquies*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni recate dal comma precedente. Il comma 4-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la facoltà, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, che tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore. Il comma 4-*septies* interviene in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità prevedendo che il termine originariamente fissato al 30 marzo 2025 per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice della strada, venga posticipato al 30 marzo 2026. Il comma 4-*octies*, introdotto al Senato, reca l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 relativa al compenso spettante al Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino e all'eventuale supporto tecnico. Il comma 4-*novies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui devono essere eseguite o contabilizzate le lavorazioni, da parte delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, affinché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa riconoscere alla società maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi. A tal fine, si autorizza una spesa di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 4-*decies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, proroga la validità fino al 30 settembre 2025 dei brevetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85. Il comma 4-*undecies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la sospensione del termine di efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante fino al 30 settembre 2025. Il comma 4-*duodecies* individua la procedura in base alla quale è definito l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

L'articolo 8 si occupa della proroga dei termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 1 prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame nel corso dell'esame in Senato, provvede, anche per il 2025, alla riassegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei fondi destinati al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane.

L'articolo 9 si occupa della proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della difesa. In particolare, il comma 1, alla lettera *a)*, proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare. La lettera *b)* apporta modifiche all'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, relativo alla defini-

zione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2025 la previsione che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari. I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Il comma 5 riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

L'articolo 10 si occupa della proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. Il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012. Il comma 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Il comma 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, oltre a prorogare l'applicazione della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense già prevista per le sessioni 2023 e 2024, anche per la sessione 2025, elimina il requisito del conseguimento di un punteggio complessivo a 105 per il superamento della prova orale. Il comma 3 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi da 4 a 6, prorogano l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 8-*ter* prevede l'applicazione della riforma in materia di ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali, presso amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, solo agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026. Il comma 8-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che il commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024), indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 8-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che, fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla vigente legislazione.

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione.

L'articolo 11 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui. Il comma 2 elimina il termine ordinatorio previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. La disciplina in questione prevedeva un termine acceleratorio per l'effettuazione della ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) Il comma 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine oltre il quale non è più ammessa la contabilizzazione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di consumo di energia da fonti rinnovabili, della quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che essi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Il comma 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che gli obblighi di immissione in consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026 con esclusivo riguardo: ai fornitori di metano, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; ai fornitori di biometano o di biogas per trasporti, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario. Il comma 2-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sull'articolo 40-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2022 in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione con capacità superiore ai 13 metri cubi. Il comma 2-*sexies* dispone una proroga dell'attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano). Il comma 2-*septies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, differisce di un anno, la norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti « R1 » si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Il comma 2-*octies* si occupa del gas naturale che i titolari di concessioni cedono al Gestore dei Servizi Energetici. Novellando la normativa vigente, si stabilisce che a partire dal 2025 il punto di cessione del gas sia il MGAS (Mercato del Gas Naturale).

L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuano, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille. Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga a decorrere dall'anno 2025 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 13 dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali. Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Senato all'articolo 13, proroga per altri due mandati la disciplina transitoria relativa alle giunte delle Camere di commercio che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse. Il comma 1-*ter* interviene sull'articolo 178-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), sostituendo le parole « entro novanta giorni » ovunque ricorrano, con le parole « entro centoventi giorni ». Il

comma 1-*quater* interviene sull'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, sostituisce le parole « per gli undici anni », con le parole « per i dodici anni e sei mesi ». Il comma 1-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, chiarisce che il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 1-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 1° aprile 2025 al 1° ottobre 2025 il termine di decorrenza per applicare la misura – introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – che impone al produttore di informare, mediante specifica etichetta, dell'avvenuta riduzione di quantità di un prodotto preconfezionato. Il comma 1-*septies* introdotto nel corso dell'esame in Senato, pospone all'adozione di un decreto interministeriale il versamento del premio aggiuntivo – previsto dalla legge di bilancio 2025 – che dovrebbe versare chi eroga i finanziamenti bancari garantiti dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 14 proroga al 31 dicembre 2025 alcuni termini in materia di competenza del Ministero del turismo. Tali proroghe riguardano: il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa (comma 1); il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) (comma 2); l'applicazione di una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, concernente uno dei presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti superiore a dodici mesi, e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi (comma 3).

Nel corso dell'esame da parte del Senato, all'articolo 14 è stato aggiunto il comma 3-*bis* che destina per l'anno 2025 risorse in favore del comune di Pietrelcina (Benevento) e del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

L'articolo 15 reca proroga di termini in materia di sport. In particolare il comma 1 rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche. Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato « Città dello sport ». Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare forme di partenariato pubblico privato, d'intesa con la regione Lazio e il comune di Roma Capitale nonché ad utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero a ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Nel corso dell'esame da parte del Senato, sono stati altresì introdotti i seguenti tre commi: il comma 2-*bis*, che prevede che, per il 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate del gettito finalizzato al finanziamento del movimento sportivo nazionale è destinata ad alimentare il Fondo per il professionismo negli sport femminili; il comma 2-*ter*, che differisce al 30 giugno 2025 il termine entro il quale le regioni, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al decreto

legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve; il comma 2-*quater* che differisce dal 31 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 il termine, previsto dal richiamato decreto legislativo n. 40 del 2021, entro il quale i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita devono adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Il comma 1 dell'articolo 16 prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che per tali attività il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023 nell'ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP.

L'articolo 17 dispone la proroga per un ulteriore biennio (2025 e 2026) di misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

L'articolo 17-*bis* – introdotto dal Senato – prevede l'erogazione anche per l'anno 2025 del contributo – pari a due milioni – per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private.

L'articolo 18 reca proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

L'articolo 19 – che reca disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura – al comma 1, estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* (contenute nell'articolo 8-*ter*, commi 1 e 2-*bis*, decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44),

Nel corso dell'esame da parte del Senato, sono stati introdotti i seguenti nuovi commi: comma 1-*bis* che posticipa dal 1° marzo 2025 al 31 luglio 2025 l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri; comma 1-*ter* che fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate fino al 31 dicembre 2019; comma 1-*quater* che mira a prorogare il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Segnala che nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati introdotti gli articoli 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quater*. In particolare, l'articolo 19-*bis* proroga al 31 dicembre 2025 alcuni interventi connessi alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'ac-

quacoltura. L'articolo 19-*ter* amplia le competenze del tavolo tecnico in tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) e fissa un termine per la conclusione dei lavori. L'articolo 19-*quater*, ai commi 1 e 2, reca il differimento di termini della nuova disciplina in tema di riconoscimento, valutazione e assistenza delle persone con disabilità e l'ampliamento della fase temporale e dell'ambito territoriale di sperimentazione della medesima disciplina. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro della salute sia adottato un regolamento contenente i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, nei territori in cui è prevista la sperimentazione della nuova disciplina in materia. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.

L'articolo 20 prevede disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Nel corso dell'esame da parte del Senato, è stato introdotto l'articolo 20-*bis* che proroga fino al 2027 il Fondo per il contrasto alla povertà minorile, fissa l'ammontare dei contributi, concessi sottoforma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie e dispone in materia di copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, abroga talune disposizioni relative all'autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5 del 2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte. Il comma 3 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponendo – in ragione della giurisprudenza costituzionale intervenuta e delle competenze regionali in materia – l'abrogazione dei commi 31-*ter* e 31-*quater*, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I commi 4 e 5 dell'articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. All'articolo 21 sono stati aggiunti dal Senato i seguenti nuovi commi: 5-*bis* e 5-*ter* che dispongono l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000, disciplinante il percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, e conseguentemente, stabiliscono modifiche ad alcune specifiche disposizioni ad esso collegate; 5-*quater* che prevede che anche i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi ad impulsi elettrici (c.d. *taser*) da parte delle polizie municipali; 5-*quinquies* che consente di conferire incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali nelle province e nei comuni agli amministratori locali che hanno svolto il mandato nel medesimo comune o nella medesima regione dell'ente locale che conferisce l'incarico; 5-*sexies* e 5-*septies* che recano l'abrogazione di una serie di norme; 5-*octies*, 5-*novies* e 5-*decies* che introducono modifiche in materia di controlli e sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del COVID-19.

L'articolo 21-*bis* – introdotto dal Senato – prevede che non si applica per gli anni 2025 e 2026 il termine di cui al comma 60 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014,

n. 56. È esteso in tal modo, limitatamente al periodo indicato, l'elettorato passivo anche ai sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni provinciali.

L'articolo 22 infine dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 28 dicembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 14 della giornata odierna. Rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine delle votazioni p.m. dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Lunedì 17 febbraio 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 20.15.

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono state presentate 250 proposte emendative al provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame, le Presidenze si sono attenute ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti « milleproroghe », « sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento o di incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale ». In tale contesto ricordo che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. », oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento « alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso ».

Pertanto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di

rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre disposizioni ulteriori rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli identici Grimaldi 1.10 e Faraone 1.11, che abrogano la norma volta ad includere, ai fini del rispetto del limite massimo di erogazione del trattamento stipendiale accessorio, anche i benefici di natura assistenziale in materia di *welfare* integrativo;

Bonafè 1.33, che modifica i requisiti richiesti dal decreto-legge n. 44 del 2023 per la stabilizzazione del personale non dirigenziale con riferimento alla durata del periodo di servizio;

Morfino 1.35, che consente al Dipartimento per la protezione civile, alle regioni e alle province autonome la stipula, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, di contratti a tempo determinato per il contrasto del dissesto idrogeologico;

Faraone 1.36, che prevede l'esonero dalle tasse universitarie e delle istituzioni AFAM per i dirigenti pubblici che intendano conseguire una nuova laurea o un diploma accademico;

Carmina 2.3, che consente la stabilizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di personale assunto con contratti a tempo determinato da parte degli enti locali che non abbiano rispettato i termini di approvazione dei documenti di bilancio;

Bonafè 2.5, limitatamente al comma 4-*ter*, che introduce una nuova disciplina a regime in materia di presentazione telematica delle domande per tutti i tipi di permesso di soggiorno;

Carmina 2.7, che interviene in materia di assegnazione del personale dei servizi antincendio delle isole minori della Sicilia;

Faraone 2.10, che prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2025, per i richiedenti un visto per motivi di studio, la sottoscrizione dell'accordo di integrazione avvenga al momento dell'ingresso nel territorio nazionale;

Bonafè 2.12, che apporta una modifica frammentaria a una fonte non legislativa;

Carmina 3.5, che consente la stabilizzazione di personale assunto con contratti a tempo determinato da parte degli enti locali che non abbiano rispettato i termini di approvazione dei documenti di bilancio;

gli identici Ubaldo Pagano 3.20 e Faraone 3.21, limitatamente alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, che prevedono un'analisi dei costi e una sperimentazione per l'attuazione della riforma del PNRR relativa all'adozione dei bilanci in termini di competenza da parte degli enti locali;

Zaratti 3.34, che consente per il triennio 2025-2027 l'applicazione ai bilanci di previsione degli enti locali degli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi in determinati settori;

Ubaldo Pagano 3.01, limitatamente al comma 2, che estende la possibilità di svincolo dell'avanzo di amministrazione;

Quartini 4.5, che incrementa, fino al 31 dicembre 2025, i limiti di spesa in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

Quartini 4.7, che modifica la disciplina inerente al conferimento degli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

Marianna Ricciardi 4.10, che modifica l'articolo 590-*sexies* del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Fenu 4.11, che estende, a decorrere dal 1° luglio 2025, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni, l'anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi;

Sportiello 4.13, che stabilisce che, entro il termine del 31 dicembre 2025, ciascuna regione e provincia autonoma individui i servizi autonomi con responsabilità dirigenziale e provveda all'istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie per ciascuna delle aree disciplinari individuate dalla legge n. 251 del 2000;

Girelli 4.20, che deroga all'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico per professionisti sanitari collocati in quiescenza;

Faraone 4.01, che reca una modifica frammentaria a una fonte non legislativa (decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022);

Morfino 5.4, che incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di fornitura gratuita dei libri di testo;

Manzi 5.7, che consente ai Comuni di derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dagli stessi;

Morfino 5.10, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di fornitura gratuita dei libri di testo;

Grimaldi 5.13, limitatamente al comma 4-*novies*, in cui, per il triennio 2025/2027, si prevede che la quota per i trasferimenti sia stabilita sul 100 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, in deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico;

Caso 5.01, che, fino al 31 dicembre 2027, estende ai soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato la possibilità di concorrere alle selezioni per il conferimento dei contratti di ricerca;

Torto 5.02, limitatamente ai commi da 2 a 6, che apportano modifiche alla disciplina relativa alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;

gli identici Faraone 7.7 e Sergio Costa 7.8, che modificano le modalità di individuazione della clausola di revisione prezzi per gli appalti di fornitura e di servizi;

Faraone 7.16, che prevede che i cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, coincidano con il cronoprogramma finanziario e siano riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario;

Santillo 7.19, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto legislativo n. 209 del 2024, recante correttivo al codice dei contratti pubblici, si applicano limitatamente agli appalti di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro;

Faraone 7.27, che abroga l'articolo 25 della legge per la concorrenza del 2023

(legge n. 193 del 2024) in materia di trasporto pubblico non di linea;

Sportiello 7.02, che prevede la riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5 per cento per prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile, coppette mestruali e pannolini per bambini;

Fenu 7.03, che esclude dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Sportiello 9.03, che abroga l'articolo 44-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 in materia di servizi consultoriali;

gli identici Gianassi 10.6 e Faraone 10.7, che recano l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 812, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Barzotti 12.4, che modifica la disciplina in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari;

Ghirra 12.5, che prevede il riconoscimento da parte dell'INPS di un'integrazione al reddito, per al massimo dodici settimane, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario e che prevede che tale integrazione al reddito sia concessa nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025;

Faraone 12.6, che prevede il riconoscimento da parte dell'Inps di un'integrazione al reddito, per al massimo dodici settimane, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario e che prevede che tale integrazione al reddito sia concessa nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025;

Ascari 12.7, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 per l'ulteriore riconoscimento di ammortizzatori sociali, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, per i lavoratori impiegati nel comparto delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori con particolare riferimento a quelli operanti in imprese situate nel territorio dell'Emilia-Romagna;

Sportiello 12.9, che equipara fino al 31 dicembre 2025 il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale attestante una condizione di rischio, al ricovero ospedaliero;

Ascari 13.8, che autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2025 in favore delle imprese del comparto del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori al fine di sostenere il rilancio produttivo e occupazionale dei distretti della moda;

Faraone 17.1, che prevede che una quota pari al cinque per mille dell'Irpef sia destinata in base alla scelta del contribuente anche alla finalità di finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici;

Faraone 19.2, limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, lettera *a)*, che specifica che la comunicazione effettuata dalle aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione ed imprese di prima trasformazione sia dovuta in caso di « acquisizione da terzi »;

Faraone 19.5, che abroga il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945,

n. 475 in materia di abbattimento di alberi di olivo a decorrere dal 31 dicembre 2025;

Faraone 19.6, che esclude le imprese di pesca e di acquacoltura dall'obbligo di stipulare assicurazioni dei danni cagionati in caso di calamità di cui all'articolo 1, comma 101 e seguenti della legge n. 213 del 2023;

Sportiello 21.6, limitatamente alla lettera *a)*, che equipara fino al 31 dicembre 2025 il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale attestante una condizione di rischio, al ricovero ospedaliero.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della pronuncia di inammissibilità delle proposte emendative è fissato alle ore 21.25 della giornata odierna.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come il presidente abbia sottolineato nella declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative che le proposte presentate, per essere considerate ammissibili, debbono rispondere alla *ratio* unitaria del provvedimento, vale a dire la proroga di termini normativi. Chiede quindi, alla luce di ciò, come possano considerarsi rispondenti a tale *ratio* talune disposizioni contenute nel provvedimento. Si riferisce, in primo luogo, all'articolo 21, comma 4, che abroga le sanzioni ed estingue i procedimenti sanzionatori a carico degli inadempienti agli obblighi vaccinali per il COVID-19. Richiama altresì il comma 5-*quinquies* del richiamato articolo 21, che consente di conferire incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali negli enti locali a chi ha svolto un mandato politico presso gli stessi enti. Chiede, al riguardo, chiarimenti alla Presidenza.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Alfonso Colucci e preannuncia che, sulla base della risposta della Presidenza a tale richiesta, potrà essere presa in considerazione la rinuncia al termine per la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.

Nazario PAGANO, *presidente*, osserva come le disposizioni alle quali ha fatto riferimento il deputato Alfonso Colucci siano contenute nel testo trasmesso dal Senato e in quanto tali non possano essere sindacate in questa sede. Rileva come la pronuncia delle Presidenze sia riferita alle proposte emendative presentate alla Camera, come tale pronuncia sia basata su motivazioni ampie ed esaustive e come le Presidenze non possano in alcun modo sindacare le determinazioni assunte nell'altro ramo del Parlamento.

Daniela TORTO (M5S) ritiene la risposta fornita dal presidente insoddisfacente e sottolinea come sia stata compiuta una scelta ben precisa, nel senso dell'inammissibilità di talune proposte emendative invece che di altre. Alla luce di ciò, dichiara di rinunciare al termine per la presentazione delle richieste di riesame, al fine di non partecipare alla farsa portata avanti dalla maggioranza.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara anch'egli di rinunciare al termine per la presentazione di richieste di riesame, associandosi alle considerazioni della deputata Torto, e preannuncia la sottoscrizione di tutte le proposte emendative da parte dei gruppi di opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto della rinuncia da parte di tutti i gruppi interessati al termine per la presentazione delle richieste di riesame.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, rileva come sia del tutto evidente che i tempi di esame del provvedimento non consentano lo svolgimento di un lavoro

serio. Osserva come il Senato abbia avuto a disposizione 52 giorni, a fronte delle poche ore a disposizione della Camera.

Ritiene che, a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo di fissare la discussione generale in Assemblea per la giornata di domani, i presidenti delle Commissioni avrebbero dovuto porre la questione della scarsità dei tempi e della lesione delle prerogative parlamentari che tale modo di procedere comporta. Osserva come non sia la prima volta che un provvedimento di notevole rilievo giunga alla Camera « blindato », senza alcuna possibilità di introdurre modifiche, e come ormai si vada delineando un monocameralismo di fatto. Sottolinea come da parte della Camera, in un'ottica di leale cooperazione nei confronti del Senato, non siano stati inviati all'altro ramo provvedimenti d'urgenza in tempi così ravvicinati rispetto alla scadenza.

Ricorda, inoltre, come nella settimana in corso l'Assemblea sia chiamata a votare ben due questioni di fiducia e come dall'inizio della legislatura il Governo abbia fatto ricorso alla questione di fiducia per ben 80 volte, nonostante la Presidente del Consiglio avesse in passato ripetutamente stigmatizzato il ricorso a tale strumento.

Rileva come in queste condizioni il lavoro parlamentare risulti estremamente difficile.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, rileva come il suo gruppo non ne abbia presentate, osservando come i tempi di calendarizzazione del provvedimento non ne consentano evidentemente l'effettivo esame.

Osserva come si sia addirittura arrivati a calendarizzare il provvedimento mentre esso era ancora all'esame della Commissione del Senato e come ormai tutto ciò sia diventato un automatismo. Sottolinea come l'unico modo per evitare la mortificazione delle istituzioni che deriva da ciò, sia quello di sottrarsi a tale automatismo, e in tale ottica dichiara che il suo gruppo, oltre a non aver presentato proposte emendative, non parteciperà ai lavori delle Commissioni.

Chiede al presidente di non lasciar cadere il suo intervento come un appello retorico e astratto, in quanto sono in gioco le prerogative del Parlamento. Ritiene che le modalità di lavoro prospettate non siano più neppure simboliche. Cita Luigi Einaudi, il quale affermava che l'opposizione svolge bene il suo lavoro quando contribuisce a migliorare i provvedimenti, e osserva come lo svolgimento di tale ruolo sia impedito.

(I deputati del gruppo Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe abbandonano i lavori delle Commissioni)

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara la propria disponibilità ad affrontare il tema posto dall'onorevole Richetti. Fa presente, al riguardo, come nella precedente legislatura al Senato abbia posto il tema della decretazione d'urgenza e come in sede di revisione costituzionale possa essere anche affrontato il tema del monocameralismo.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, dopo aver ricordato come il corpo elettorale si sia pronunciato a favore del mantenimento del sistema bicamerale, esprime rammarico per il fatto che non sia stata presa in considerazione alcuna proposta emendativa, richiamando, in particolare, la vicenda dei 1200 lavoratori con contratti di somministrazione impiegati presso le prefetture e presso le questure per gestire le pratiche relative ai permessi di soggiorno. Rileva come si tratti di lavoratori che hanno maturato professionalità ed esperienza e i cui contratti scadranno nei prossimi mesi e come ciò, da un lato, lascerà i lavoratori stessi e le loro famiglie senza un futuro, e, dall'altro, comporterà notevoli difficoltà amministrative, favorirà l'immigrazione illegale e sottrarrà il personale di polizia ad altri compiti.

Rileva, inoltre, come il provvedimento in esame avrebbe potuto costituire l'occasione per porre rimedio alle voragini lasciate dalla legge di bilancio, ad esempio per quanto riguarda la sanità e gli ammortizzatori sociali.

Stigmatizza, infine, la cosiddetta « rottamazione *quater* », alla quale farà seguito, a quanto si apprende, addirittura una « rottamazione *quinquies* », proseguendo in una politica volta a disincentivare l'adempimento, da parte dei cittadini, degli obblighi fiscali, ai quali finiranno per fare fronte solo i pensionati e i lavoratori dipendenti.

Osserva come, in tal modo, la maggioranza abbia fatto quel che fece la Lega nella vicenda dei 49 milioni *(Commenti dei deputati della Lega*). Rileva come i colleghi della Lega possano replicare prendendo successivamente la parola anziché interrompendolo e chiede al presidente di intervenire per consentirgli di proseguire.

Rileva, altresì, come si sia intervenuti in tema di contratti dei lavoratori precari in maniera casuale.

Preannuncia che le opposizioni non parteciperanno a quello che considera un teatrino e stigmatizza come non vi sia la consapevolezza delle reali priorità del Paese.

Leonardo DONNO (M5S), nel preannunciare la sottoscrizione di tutti gli emendamenti dei gruppi di opposizione da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, stigmatizza il comportamento del presidente Nazario Pagano, denunciando il suo mancato intervento nei confronti dei membri di maggioranza intervenuti in modo offensivo durante l'intervento del collega Grimaldi. Osserva come, a suo avviso, il comportamento tenuto dalla maggioranza e dal Governo renda il Parlamento sempre più simile a un circo, anche a causa dell'atteggiamento inerte della presidenza delle Commissioni, la quale non svolge alcun ruolo effettivo di tutela delle prerogative parlamentari.

Denuncia, altresì, il totale disinteresse del Governo e della maggioranza rispetto ai problemi reali del Paese, ritenendo, piuttosto, che essi rispondano esclusivamente a interessi propagandistici.

Rileva con rammarico come queste modalità di conduzione dei lavori parlamentari sviliscano del tutto il ruolo del Parlamento, rendendolo inutile rispetto alla elaborazione di soluzioni alle diverse esigenze del Paese.

Preannuncia, quindi, l'abbandono dei lavori delle Commissioni da parte dei membri del proprio gruppo parlamentare e la non partecipazione al voto delle proposte emendative.

(I deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle abbandonano i lavori delle Commissioni)

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), rivolgendosi alla presidenza nel suo ruolo istituzionale volto a tutelare le prerogative di tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, osserva come il lavoro dei parlamentari sia ormai svolto solo a metà, dal momento che ciascun ramo del Parlamento è chiamato, di fatto, ad esaminare nel merito solo la metà dei provvedimenti assegnati. Ritiene che tale prassi, ormai consolidata, mini nelle fondamenta il ruolo istituzionale del Parlamento, rendendo del tutto inutile il rispetto delle regole formali e delle liturgie relative allo svolgimento dei lavori parlamentari.

In tal senso, nell'invitare la presidenza a riflettere sui temi testé posti, preannuncia l'abbandono dei lavori delle Commissioni da parte dei membri del proprio gruppo parlamentare e la non partecipazione al voto delle proposte emendative.

(I deputati del gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe abbandonano i lavori delle Commissioni)

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel preannunciare la sottoscrizione di tutti gli emendamenti dei gruppi di opposizione da parte del gruppo Partito Democratico, dichiara che non abbandonerà i lavori delle Commissioni, al fine di impedire la decadenza delle proposte emendative presentate e di garantire, in tal modo, che le Commissioni procedano alla distinta votazione di ciascuna di esse.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiarata conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti, dà la parola ai relatori per l'espressione del proprio parere sulle proposte emendative.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome dell'onorevole Sbardella, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che la sua intenzione sarebbe stata quella di porre comunque in votazioni tutte le proposte emendative prescindendo dall'assenza del presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Mari 1.2, gli identici emendamenti Bonafè 1.3 e Mari 1.4, gli emendamenti Penza 1.5, Auriemma 1.6, Ubaldo Pagano 1.7, Zaratti 1.9 e 1.12, Grimaldi 1.13, Fenu 1.14, Bonafè 1.15, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.16 e Sportiello 1.17, l'emendamento Bonafè 1.18, gli identici emendamenti Bonafè 1.19 e Grimaldi 1.20, gli emendamenti Bonafè 1.21, Ubaldo Pagano 1.22, Bonafè 1.24, Grimaldi 1.26, gli identici emendamenti Bonafè 1.27 e Faraone 1.28, gli emendamenti Alifano 1.29, Auriemma 1.30, Alfonso Colucci 1.31 e 1.32, Faraone 1.34, Grimaldi 1.37 e 1.38, Bonafè 2.1, Ascari 2.2, Faraone 2.4, Bonafè 2.5 limitatamente ai commi 4-*bis* e 4-*quater*, Alifano 2.6, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 2.8 e Faraone 2.9, gli emendamenti Ubaldo Pagano 2.11, Grimaldi 2.13 e Faraone 2.14, gli emendamenti Francesco Silvestri 3.1, Bonafè 3.2, gli identici emendamenti Zaratti 3.3 e Ubaldo Pagano 3.4, gli emendamenti Ubaldo Pagano 3.7, Quartini 3.8 e 3.9, Donno 3.10, L'Abbate 3.11, Barzotti 3.12, Ascari 3.13 e 3.14, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.15 e Zanella 3.16, gli emendamenti Faraone 3.17 e 3.18 e Ubaldo Pagano 3.19, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.20 e Faraone 3.21 limitatamente alla lettera *a)*, gli identici emendamenti Bonafè 3.22 e Zaratti 3.23, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.24 e Grimaldi 3.25, l'emendamento Fenu 3.26, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 3.27 e Faraone 3.28, gli emendamenti Ubaldo Pagano 3.29, Faraone 3.30 e 3.31, Quartini 3.33, l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 3.01 limitatamente al comma 1, gli emendamenti Guerra 3-*bis*.1 e Quartini 3-*bis*.2, gli emendamenti Malavasi 4.1, Zanella 4.2, Quartini 4.4 e 4.6, gli identici emendamenti Quartini 4.8 e Girelli 4.9, gli emendamenti Quartini 4.12 e 4.14, Di Lauro 4.15, Quartini 4.16, Malavasi 4.17, 4.18 e 4.19, Quartini 4.21, Malavasi 4.22, Faraone 4.23 e Quartini 4.24, l'articolo aggiuntivo Pavanelli 4.02, gli emendamenti Manzi 5.1, Caso 5.2, Manzi 5.3, Caso 5.5 e 5.6, Manzi 5.8, Caso 5.9, Zaratti 5.11, Manzi 5.12, Grimaldi 5.13 limitatamente al comma 4-*octies*, Faraone 5.14, Grimaldi 5.15, Faraone 5.16, l'articolo aggiuntivo Torto 5.02 limitatamente al comma 1, gli emendamenti Orrico 6.1 e Faraone 6.2, gli emendamenti Francesco Silvestri 7.1, Quartini 7.2, Iaria 7.3 e 7.4, Bonafè 7.5 e 7.6, gli identici emendamenti Sergio Costa 7.9 e Faraone 7.10, gli emendamenti Faraone 7.11, Traversi 7.12, Iaria 7.13 e 7.14, Faraone 7.15, 7.17 e 7.18, Santillo 7.20, Faraone 7.21, Iaria 7.22, Faraone 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.28 e 7.29, Cantone 7.30, l'articolo aggiuntivo Pellegrini 7.01, l'emendamento Pellegrini 9.1, gli articoli aggiuntivi Gianassi 9.01 e Dell'Olio 9.02, gli emendamenti Faraone 10.1, Gianassi 10.2, D'Orso 10.3, Dori 10.4, Torto 10.5, Faraone 10.8, gli identici emendamenti Dori 10.9 e D'Orso 10.10, l'emendamento D'Orso 10.11, l'articolo aggiuntivo Gianassi 10.01, gli identici emendamenti Bonafè 11.1, Faraone 11.2 e Zaratti 11.3, gli emendamenti Ilaria Fontana 11.4, Peluffo 11.5, Faraone 11.6, Cappelletti 11.7, Pavanelli 11.8, Ferrara 11.9, Marino 11.10, Ilaria Fontana 11.11, Faraone 11.12, Appendino 11.13, Faraone 11.14 e 11.15, gli identici emendamenti Zanella 12.1 e Faraone 12.2, gli emendamenti Merola 12.3, Bonafè 12.8, Faraone 12.10, gli identici emendamenti Simiani 13.1 e Faraone 13.2, gli identici emendamenti Faraone 13.3, Pavanelli 13.4 e Peluffo 13.5, gli emendamenti Pavanelli 13.6, Faraone 13.7 e 13.9, gli articoli aggiuntivi Faraone 13.01 e 13.02, gli identici emendamenti Faraone 14.1, Gri-

maldi 14.2 e Guerra 14.3, l'articolo aggiuntivo Scerra 14.01, l'emendamento Faraone 15.1, gli identici emendamenti Bonafè 16.1 e Alfonso Colucci 16.2, Alfonso Colucci 16.3, Bonafè 16.4 e 16.5, Faraone 19.1, 19.2 limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, lettera *b)*, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12 e 19.13, gli articoli aggiuntivi Zaratti 19.01, Faraone 19-*quater*.01 e 19-*quater*.02, l'emendamento Bonafè 21.1, gli identici emendamenti Quartini 21.2 e Grimaldi 21.3, gli emendamenti Sportiello 21.4, 21.5 e 21.6 limitatamente alla lettera *b)*, gli emendamenti Alfonso Colucci 21.7 e 21.8 e Quartini 21.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento sarà inviato per l'espressione del prescritto parere alle Commissioni competenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 14.30.

La seduta termina alle 21.35.

ALLEGATO

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025.

*** 1.1.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 1.2.** Mari, Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

**** 1.3.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

**** 1.4.** Mari, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le vigenti risorse sono incrementate di 28,5 milioni euro per l'anno 2025 ed è autorizzata una spesa di euro 40 milioni per l'anno 2026.

1.5. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 1-*bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, as-

segnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 26.088.032 per l'anno 2025 e a 15.138. 594,73 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1.6. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1.7. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali, all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 » e le parole: « 29 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti « 29 settembre 2025 ».

1.9. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi.

*Dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente:*

1-*ter*. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.

*** 1.10.** Grimaldi, Mari, Zaratti.

*** 1.11.** Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

6-*ter*. Il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2025. Le sanzioni nel frattempo comminate dai Collegi Regionali di Garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della medesima legge n. 515 del 1993, sono sospese e vengono successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7,comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993.

1.12. Zaratti, Grimaldi.

*Dopo il comma 6-*bis *aggiungere il seguente:*

6-*ter*. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 15 maggio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2025 » e le parole « 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2025 ».

1.13. Grimaldi, Zaratti.

Sopprimere il comma 9.

1.14. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Penza, Raffa, Torto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « Fino 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 »;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; ».

1.15. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.

*** 1.16.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 1.17.** Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: « per la durata massima

di 36 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

1.18. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto ».

*** 1.19.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 1.20.** Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

1.21. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1.22. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Sostituire il comma 10-*bis *con il seguente:*

10-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

1.24. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 10-*ter, *aggiungere i seguenti:*

10-*ter*.1. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nel corso dell'anno 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

10-*ter*.2. Dall'attuazione del comma 10-*ter*.1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.26. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo il comma 10-*ter, *aggiungere il seguente:*

10-*ter*.1. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025.

*** 1.27.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 1.28.** Faraone, Del Barba, Boschi.

*Sopprimere il comma 10-*quinquies.

1.29. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere il comma 10-*septies.

1.30. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere il comma 10-*octies

Conseguentemente:

*all'articolo 21, sopprimere il comma 5-*quinquies;

*sopprimere l'articolo 21-*bis.

1.31. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere il comma 10-*octies.

1.32. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Dopo il comma 10-*decies*, aggiungere il seguente:*

10-*decies*.1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

1.33. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 10-*undecies*, aggiungere il seguente:*

10-*duodecies*. All'articolo 1, comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

1.34. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 10-*undecies*, aggiungere i seguenti:*

10-*duodecies*. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. I soggetti di cui al primo periodo trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

10-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*duodecies*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.35. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 10-*undecies*, aggiungere il seguente:*

10-*duodecies*. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno un titolo di laurea o di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di diploma accademico di I o II ciclo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed un secondo titolo delle tipologie sopra specificate, a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU o dei CFA ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'iscrizione ad ogni anno di un ulteriore corso di Laurea o di Laurea magistrale o di diploma accademico di I e II Ciclo. Il beneficio di cui al presente comma dovrà essere previsto dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma accademico di I e II ciclo dei relativi ordinamenti didattici ed offerte formative.

1.36. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 10-*undecies*, aggiungere il seguente:*

10-*duodecies*. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

1.37. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo il comma 10-*undecies*, aggiungere il seguente:*

10-*duodecies*. Le graduatorie delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con validità di due anni, già approvate nel corso del 2023, sono portate in scadenza, senza ulteriore possibilità di proroga, fino al 2026. Tale proroga si applica a tutte le graduatorie vigenti destinate all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la facoltà di quest'ultime di procedere al loro scorrimento per la copertura di posti vacanti e disponibili.

1.38. Grimaldi, Zaratti.

ART. 2.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del testo unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è differita al 1° gennaio 2026.

3.2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Attesa la necessità di far fronte in maniera celere e continuativa alle esigenze determinate dall'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro, nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo dai migranti, sfollati e profughi ucraini, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1, valutati complessivamente in 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 e per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2.2. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare, entro il 31 dicembre 2025, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico delle regioni nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2.3. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 3-*bis*, aggiungere il seguente:*

3-*ter*. All'articolo 1, comma 888, della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, le parole: « per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

2.4. Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Considerata la situazione di diffuso ritardo da parte delle Questure nel procedere ai rinnovi di tutti i tipi di permessi di soggiorno scaduti al 31 dicembre 2024, per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo, i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5, comma 3-*bis*, 9, 18, 18-*bis*, 18-*ter*, 19, 20-*bis*, 22, comma 11, 29, 30, 31, 32, 39 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, conservano la loro validità fino all'effettivo rinnovo o alla revoca o al ri-

getto di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

4-*ter*. Al fine di risolvere in modo strutturale le disfunzioni organizzative delle Questure, dopo l'articolo 9-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*.

(Modulistica)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal presente testo unico e dal suo regolamento di attuazione ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande. Il decreto di cui al primo periodo deve prevedere forme di semplificazione e di digitalizzazione, pur mantenendo inalterata la possibilità di rivolgersi personalmente agli Uffici competenti. ».

4-*quater*. Ai fini della necessità di gestire in maniera efficiente, continuativa e tempestiva le procedure relative all'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro, nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo da migranti, sfollati e profughi ucraini, nonché nella prospettiva della definizione di una soluzione organizzativa stabile dei relativi uffici, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

(Inammissibile limitatamente al comma 4-ter)

Al comma 5, lettera b), *ultimo periodo, sostituire le parole:* del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 *con le seguenti:* del Fondo di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2.6. Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata entro il 31 dicembre 2025 alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

5-*ter*. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di perso-

nale assegnate alle isole minori della Sicilia per le attività di cui al comma 5-*bis* è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.7. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

*** 2.8.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 2.9.** Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 30 giugno 2025, il richiedente il visto per motivi di studio può adempiere alla sottoscrizione di cui al presente comma al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. ».

2.10. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. I termini di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025.

2.11. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: « 25 settembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 settembre 2026 ».

2.12. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti:*

6-*ter*. Al fine di consentire il proseguimento dell'attività di definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di ulteriori 10.600.000 euro per l'anno 2025, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 17, 44, 49, 60 e da 71 a 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di prorogare di ulteriori nove mesi, nelle more del relativo processo di stabilizzazione, la validità dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-*ter*, pari a 10.600.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.13. Grimaldi, Mari, Zaratti.

*Dopo il comma 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

6-*ter*. I rapporti di lavoro dei collaboratori autonomi assunti presso il Ministero della cultura negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 tramite contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al medesimo articolo si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.14. Faraone, Del Barba, Boschi.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, tratta Vigna Clara-Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI.

3.1. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « sono prorogati sino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati sino al 31 maggio 2025 ».

3.2. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « fissato al 15 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo ».

2-*ter*. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « entro il 29 febbraio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo ».

*** 3.3.** Zaratti, Grimaldi.

*** 3.4.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico a della regione.

3.5. Carmina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2026 » e le parole: « esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 ».

3.7. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Sopprimere il comma 6.

3.8. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 9.

3.9. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 19 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.10. Donno, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'utilizzo del predetto finanziamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;

b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;

d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;

e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;

f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.

3.11. L'Abbate, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

b) al comma 2-*bis*, le parole: « anche per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2024 e 2025 »;

c) al comma 2-*ter*, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

3.12. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

*Dopo il comma 14-*undecies, *aggiungere i seguenti:*

14-*duodecies*. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione, per le imprese delle filiere del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna, che abbiano registrato nell'anno 2024 un calo del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 agosto 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al precedente periodo in qualità di sostituti d'imposta.

14-*terdecies*. Le disposizioni di cui al comma 14-*duodecies* si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14-*quaterdecies*. Nei casi di cui ai commi 14-*duodecies* e 14-*terdecies* non si procede al rimborso di quanto già versato.

14-*quinquiesdecies*. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 14-*duodecies* e 14-*terdecies* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2025, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 14-*terdecies*, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2025.

14-*sexiesdecies*. Agli oneri derivanti dai commi da 14-*duodecies* a 14-*quinquiesdecies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e spe-

ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.13. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere i seguenti:*

14-*duodecies*. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione le imprese delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle medesime imprese.

14-*terdecies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 14-*duodecies* la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 14-*duodecies*, primo periodo, sono sospese fino al 31 maggio 2025.

14-*quaterdecies*. Per le finalità di cui ai commi 14-*duodecies* e 14-*terdecies* è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.14. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere i seguenti:*

14-*duodecies*. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-*terdecie*s. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

*** 3.15.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 3.16.** Zanella, Grimaldi, Zaratti.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere i seguenti:*

14-*duodecies*. All'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 20 milioni per l'anno 2025 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 »;

c) al comma 5, dopo le parole: « 25 milioni di euro » sono inserite le seguenti:

« e per l'anno 2025, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, ».

d) al comma 6, le parole: « Con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti » e le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle presenti misure ».

14-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*duodecies*, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.17. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere i seguenti:*

14-*duodecies*. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-*terdecie*s. Gli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 20217, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3.18. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2026. ».

3.19. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali. »;

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno. »;

c) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. »;

d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiscono a una

sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e a individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolge nel corso del biennio 2026-2027 e ha per oggetto le modalità applicative del quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione è coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori sono discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al precedente periodo sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione. ».

*** 3.20.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 3.21.** Faraone, Del Barba, Boschi.

***(Inammissibile limitatamente alle lettere* b), c) *e* d))**

*Dopo il comma 14-*undecies, *aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: « e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di approvazione del rendiconto 2025 » e le parole « alla data del 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 6-*quinquies*, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 », le parole: « dall'esercizio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio 2026 » e le parole: « alla data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2025 »;

d) al comma 6-*sexies*, le parole: « , avvenuta entro il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.

**** 3.22.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

**** 3.23.** Zaratti, Grimaldi.

*Dopo il comma 14-*undecies, *aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 3.24.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 3.25.** Grimaldi, Zaratti.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. Le agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, commi 6, 7 e 8 sono prorogate con riferimento agli atti stipulati sino al 31 dicembre 2027. Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.26. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Penza, Raffa, Torto.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « per l'esercizio 2025 » sono sostituite dalle parole « per l'esercizio 2026 »;

b) al comma 4 e al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: « per l'esercizio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'esercizio 2026 »;

c) al comma 6 e al comma 9, le parole: « all'esercizio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio 2026 »;

d) al comma 8, le parole: « 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2026 ».

*** 3.27.** Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 3.28.** Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « , al sesto e al settimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al sesto, al settimo e all'ottavo anno ».

3.29. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, anche dalla imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025.

3.30. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 1° luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2026 ». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 40,7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,2 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.31. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 1° luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° febbraio 2025 ».

3.33. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

*Dopo il comma 14-*undecies*, aggiungere il seguente:*

14-*duodecies*. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

3.34. Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1

(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)

1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, al primo periodo, le parole: « del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 »;

2. All'articolo 1, comma 822-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « Servizio sanitario regionale » sono aggiunte le seguenti: « per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi ».

3.01. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

ART. 3-*bis*.

Sopprimerlo.

3-*bis*.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Sopprimere i commi 1, 2, 6, 7 e 8.

3-*bis*.2. Quartini.

ART. 4.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

3-*quater*. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « nei limiti di spesa » sono sostituite con le seguenti: « anche in deroga ai limiti di spesa »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

3-*quater*. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'autorizzazione alla stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato alle dipendenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « nei limiti di spesa » sono sostituite con le seguenti: « anche in deroga ai limiti di spesa »;

b) alla lettera *b)* le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4.2. Zanella, Zaratti, Grimaldi.

Sopprimere il comma 6.

4.4. Quartini, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

4.5. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

4.6. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: 4 agosto 2016, n. 171, *aggiungere le seguenti:* , ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 7-*bis*,

Conseguentemente dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a) »;

2) la lettera *c)* è soppressa;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato »;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: « secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza » sono sostituite dalla seguente: « con »;

5) al comma 7-*bis*, le parole: « , di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), » sono soppresse;

6) al comma 7-*quater*, le parole: « 60 punti » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta punti »;

7) al comma 7-*sexies*, le parole: « 40 punti » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta punti »;

8) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile

per un periodo massimo di ulteriori sei mesi »;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano »;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti ».

4.7. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

*** 4.8.** Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*** 4.9.** Girelli, Malavasi, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 6, comma 1, capoverso « Articolo 590-*sexies* », secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a causa di imperizia » sono sostituite dalle seguenti: « per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina »;

b) le parole: « quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici ».

7-*ter*. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.

7-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « Articolo 590-*sexies* », comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 7-*bis* e 7-*ter* del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2025 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2024 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

4.10. Marianna Ricciardi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.

4.11. Fenu.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. L'operatività del fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.

4.12. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di efficientare l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture del servizio sanitario nazionale, entro il termine del 31 dicembre 2025, ciascuna regione e provincia autonoma, nell'ambito delle risorse disponibili, individua i servizi autonomi con responsabilità dirigenziale per tutte le aree delle professioni sanitarie e sociali del comparto e, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede all'istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie per ciascuna delle aree disciplinari individuate dalla legge n. 251 del 2000.

4.13. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 11.

4.14. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 11-*bis*, aggiungere il seguente:*

11-*ter*. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2025 e 2026. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del

limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.15. Di Lauro, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 11-*bis*, aggiungere il seguente:*

11-*ter*. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2025 con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.16. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 11-*bis*, aggiungere il seguente:*

11-*ter*. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 », e dopo le parole: « per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « e una quota fino allo 0,7 per cento per l'anno 2025 ».

4.17. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 11-*bis*, aggiungere il seguente:*

11-*ter*. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 e per l'anno 2025, ».

4.18. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 11-*bis*, aggiungere il seguente:*

11-*ter*. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'ottavo periodo le parole: « Limitatamente all'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2024 e 2025 ».

4.19. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai predetti incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4.20. Girelli, Malavasi, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

(Inammissibile)

*Sopprimere il comma 12-*ter.

4.21. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Sportiello, Carmina, Torto.

*Dopo il comma 12-*sexies*, aggiungere il seguente*:

12-*septies*. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 » e le parole « abbia maturato, al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « maturi, entro il 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025, 2026 e 2027 ».

4.22. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 12-sexies, aggiungere il seguente:

12-*septies*. Al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivante dal presente comma, pari 1 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.23. Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo il comma 12-sexies, aggiungere il seguente:

12-*septies*. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, è differita per coloro che hanno assunto le sostanze di cui al comma 1 del predetto articolo a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.

4.24. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente:

« 9-*ter*. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, all'articolo 4, comma 4, primo periodo del decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022 le parole: "per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto"sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2026" ».

4.01. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di payback *sanitario)*

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

4.02. Pavanelli, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ferrara, Torto.

ART. 5.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-*ter* è sostituito dal seguente:

« 83-*ter*. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

5.1. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 83-*ter*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo »;

b) al secondo periodo, le parole: « per il solo anno scolastico 2024/2025 » e « per il medesimo anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 » e « per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 »;

c) al quarto periodo, le parole: « Per l'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 »;

d) al quinto periodo, le parole: « di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027 ».

5.2. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-*ter*, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno scolastico 2026/2027 »;

b) le parole: « per il solo anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 »;

c) le parole: « per il medesimo anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 ».

5.3. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.4. Morfino, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 75 del 2023 è rifinanziato di 226,56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.5. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 75 del 2023 è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.6. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per consentire ai comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di trentasei mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. ».

5.7. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: « per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027 ».

5.8. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 29, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: « per l'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ».

5.9. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.10. Morfino, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 4-*septies*, aggiungere i seguenti*:

4-*octies*. Considerata la straordinaria necessità e urgenza di mettere in campo interventi normativi di natura temporale al fine di consentire il raggiungimento, entro i limiti delle scadenze previste, delle *milestone* e dei *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla Missione 4 – Componente 1, nonché al fine di garantire ulteriore supporto tecnico, amministrativo e ausiliario attraverso l'alleggerimento del carico di lavoro gravante sul personale delle istituzioni scolastiche titolari dei relativi progetti connessi al PNRR, le stesse istituzioni possono attivare incarichi temporanei a tempo determinato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Gli incarichi di cui al periodo precedente, conferiti per singolo anno scolastico e non oltre il 30 giugno 2026, sono attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificati dal comma 4-*novies* del presente articolo.

4-*novies*. Per le finalità di cui al comma 4-*octies*, all'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) al comma 4-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: « nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2026 »;

b) al comma 4-*bis*.1, primo periodo, dopo le parole: « sono autorizzate ad atti-

vare » sono aggiunte le seguenti: « , per l'anno 2023, ».

4-*decies*. Per l'anno scolastico 2024/2025, gli incarichi di cui al precedente comma 4-*octies* sono conferiti a partire dal 15 marzo 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2025/2026, gli incarichi di cui al medesimo comma 4-*octies* sono conferiti a partire dal 15 settembre 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 marzo 2025, viene determinato il fabbisogno di personale aggiuntivo per le finalità di cui al comma 4-*octies*, l'importo massimo di rifinanziamento del fondo di cui al terzo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché la ripartizione delle risorse tra gli uffici scolastici regionali, sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026, con distinzione delle risorse destinate all'attivazione degli incarichi per le finalità di cui al piano « Agenda Sud » ai sensi del comma 4-*bis*.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-*octies,* 4-*novies* e del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.11. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi.

*Dopo il comma 4-*septies*, aggiungere i seguenti*:

4-*octies*. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

« 4-*bis*.01. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. ».

4-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*octies*, pari a 50,33 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.12. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 4-*septies*, aggiungere i seguenti*:

4-*octies*. Sono prorogati per l'anno scolastico 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2024, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

4-*novies*. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2025-2027.

5.13. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile limitatamente al comma 4-*novies*)

*Dopo il comma 4-*septies*, aggiungere il seguente:*

4-*octies*. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, effettuate da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 4

del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'efficacia del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è differita al 1° gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 4.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di, *inserire la seguente:* ricerca e.

5.14. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*septies, *aggiungere il seguente*:

4-*octies*. All'articolo 47, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la parola: « non » è soppressa.

5.15. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo il comma 4-*septies, *aggiungere il seguente:*

4-*octies*. L'applicazione dell'articolo 1, commi 357, 357-*bis* e 357-*ter*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differita al 1° gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.16. Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Disposizioni in materia di università)

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027 ».

5.01. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Proroga di termini in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2024/2025 ».

2. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2025 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: « per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6, » sono soppresse.

3. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2025, il personale impe-

gnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2024, anche non continuativi, purché includa il 2024, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

4. Per la procedura di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la lettera *l-bis)* è soppressa.

5.02. Torto, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 2 a 6)

ART. 6.

*Dopo il comma 4-*ter, *aggiungere i seguenti:*

4-*quater*. Al fine di dare continuità alle necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, delle Direzioni Regionali Musei, delle Biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i contratti di collaborazione conferiti tramite procedure di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che abbiano prestato servizio in una o più delle annualità a cui le norme si riferiscono, sono riattivati fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15.751.500 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*quinquies*. Anche al fine di assicurare il riconoscimento dell'esperienza maturata presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, presso il medesimo Ministero è istituito un tavolo tecnico con il compito di delineare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, un piano di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione conferiti tramite le procedure di avviso pubblico di cui al precedente comma.

6.1. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-*quater*. I rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi in missione presso le strutture periferiche del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del

Ministero dell'interno sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.2. Faraone, Del Barba, Boschi.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati per ulteriori tre anni. »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « ai tre anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Al fine di consentire la vendita degli immobili, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai medesimi termini e alla medesime condizioni. ».

7.1. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per l'anno 2025 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.2. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 3.

7.3. Iaria, Alifano, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Penza, Torto, Traversi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. È sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 187 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'interno di uno strumento univoco volto a rilevare la tipologia e il numero di sostanze stupefacenti o psicotrope per mezzo di test salivare.

7.4. Iaria, Alifano, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Penza, Torto, Traversi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico.

7.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 ».

7.6. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: « del costo dell'opera » sono aggiunte le seguenti: « della fornitura o del servizio »;

b) la lettera *b)* è abrogata.

*** 7.7.** Faraone, Del Barba, Boschi.

*** 7.8.** Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

**** 7.9.** Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.

**** 7.10.** Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2025.

7.11. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Sopprimere il comma 4-*quater.

7.12. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere il comma 4-*undecies.

7.13. Iaria, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Dopo il comma 4-*undecies*, aggiungere il seguente*:

4.*undecies*.1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, all'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al comma 11-*sexiesdecies*, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

7.14. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente:*

4-*duodecies*.1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

7.15. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. ». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.

7.16. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma ».

7.17. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. Entro il 31 dicembre 2025 le amministrazioni comunali, individuate in data 13 dicembre 2023 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'interno dell'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono tenute a inviare le osservazioni richieste dal medesimo Ministero riguardanti la suddetta Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) e la relativa procedura.

7.18. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. Al fine di garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a), b)* e *f),* del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, si applicano limitatamente agli appalti di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro.

7.19. Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese

tenuto dall'ANAC e garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere *a), b) e f)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.

7.20. Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*. 1.All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

7.21. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7.22. Iaria, Alifano, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Penza, Torto, Traversi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7.23. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. All'articolo 11, comma 4, lettera *e)*, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: « all'adozione del decreto di cui al presente comma » sono sostituite con le seguenti: « al 31 dicembre 2025 ».

7.24. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 294 del 7 agosto 2024, è prorogato fino ai diciotto mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo.

7.25. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

7.26. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. A decorrere dal 30 giugno 2025 l'articolo 25, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato.

7.27. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: « si applica » sono inserite le seguenti: « , decorsi dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ».

7.28. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: « stipulati entro il 31 maggio 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « stipulati entro il 31 dicembre 1991 ».

7.29. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 4-*duodecies*, aggiungere il seguente*:

4-*duodecies*.1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera *b-bis)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

7.30. Cantone, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Penza, Torto, Traversi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinquies*.1. Per l'anno 2025, per tutti gli interventi sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale si applica la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021. »;

b) all'articolo 16, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per interventi su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025 a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021. ».

7.01. Pellegrini, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di IVA)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-*quater)* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinquies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-*sexies*) pannolini per bambini; »;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, mediante il corrispondente risparmio di spesa o le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, specificamente individuati dal Ministero del-

l'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7.02. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Ulteriori misure in materia di riforma ACCRUAL)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. ».

7.03. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

ART. 9.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: « e 2021 », sono sostituite con le seguenti: « , 2021 e 2025 ».

9.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

1. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere *a), b)* ed *f)*, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.

9.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2025)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2025 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 186.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

9.02. Dell'Olio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Misure urgenti per l'attuazione della Missione Salute-M6C1)

1. L'articolo 44-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.

9.03. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimere i commi 3 e 8.

10.1. Faraone, Del Barba, Boschi.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

10.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo il comma 8-sexies, *aggiungere il seguente:*

8-*septies*. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'art. 32, commi 3 e 4, la parola « 2025 » è sostituita con « 2027 », ovunque ricorra.

10.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 8-sexies, *aggiungere i seguenti*:

8-*septies*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ».

8-*octies*. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « alla sessione da indire per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025. ».

10.4. Dori, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 8-sexies, *aggiungere i seguenti*:

8-*septies*. Nelle more dell'adozione di una disciplina concernente il nuovo assetto sulla geografia giudiziaria, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre del 2012 n. 155, al comma 3, le parole « dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2027 ».

8-*octies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*septies*, è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

10.5. Torto, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 8-sexies, *aggiungere il seguente:*

8-*septies*. L'articolo 1, comma 812, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il numero 2), capoverso comma « 3.1 »., si interpreta nel senso che il personale di cancelleria non può procedere all'iscrizione a ruolo, che resta pertanto sospesa,

fino a quando la parte non versi il suddetto importo.

*** 10.6.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 10.7.** Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

8-*septies*. All'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, le parole « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 31 marzo 2026 ».

10.8. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 8-*sexies*, aggiungere il seguente*:

8-*septies*. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'articolo 22, comma 4, le parole: « dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ».

*** 10.9.** Dori, Zaratti, Grimaldi.

*** 10.10.** D'Orso.

*Dopo il comma 8-*sexies*, aggiungere il seguente*:

8-*septies*. Alla legge 27 settembre 2021, n. 134, articolo 2, comma 5, la parola « 2024 » è sostituita con la seguente: « 2025 », ovunque ricorra.

10.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: « avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « avente scadenza non successiva al 30 giugno 2031 »;

b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1. le parole « della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « prorogabile fino al 30 giugno 2031 »;

2. le parole: « 4.745 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 unità »;

c) all'articolo 13, comma 6, le parole: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *a)*, pari a 208.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera *b)*, pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e

2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

10.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

*** 11.1.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 11.2.** Faraone, Del Barba, Boschi.

*** 11.3.** Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, sostituire le parole: sono soppresse *con le seguenti:* sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2025 ».

11.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1 All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le procedure competitive di cui al comma 2, ultimo periodo, e l'assegnazione del servizio di cui al comma 2-*bis*, sono differite alla data del 31 dicembre 2030.

11.5. Peluffo, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1 All'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

11.6. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Sopprimere il comma 2-*ter.

11.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere il comma 2-*quater.

11.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere il comma 2-*sexies.

11.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sostituire il comma 2-*sexies *con il seguente*:

2-*sexies*. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e per il solo comparto delle biomasse solide fino il 30 giugno 2026.

11.10. Marino.

*Sopprimere il comma 2-*septies.

11.11. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.

*Dopo il comma 2-*octies*, aggiungere il seguente:*

2-*octies*.1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*.1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1-*bis* e 1-*quater*, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercitate dagli attuali operatori a condizioni invariate. ».

11.12. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 2-*octies*, aggiungere i seguenti:*

2-*octies*.1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) le parole: « dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2025 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2025, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. »;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2025 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2025 ».

2-*octies*.2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2-*octies*.1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Dopo il comma 2-*octies*, aggiungere il seguente:*

2-*octies*.1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

11.14. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 2-*octies*, aggiungere il seguente:*

2-*octies*.1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 ».

11.15. Faraone, Del Barba, Boschi.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 *con le seguenti:* 31 marzo 2026;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 12.1.** Zanella, Grimaldi, Zaratti.

*** 12.2.** Faraone, Del Barba, Boschi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 *con le seguenti:* 31 marzo 2026;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.3. Merola, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Al fine di salvaguardare l'abitazione nelle procedure di recupero crediti e potenziare lo strumento della cartolarizzazione sociale, all'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario

aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore »;

b) al comma 2, le parole: « del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-*ter*. » sono sostituite dalle seguenti: « dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1-*ter*, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7. »

c) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

8-*ter*. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-*bis* trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.4. Barzotti, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 1-*bis*, aggiungere, in fine, i seguenti:*

1-*ter*. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-*quater*. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1-*bis*, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-*quinquies*. L'integrazione salariale di cui al comma 1-*bis* è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-*sexies*. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-*bis* sono concesse nel limite di

spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

12.5. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

1-*ter*. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con rilevanza contributiva e correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-*quater*. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-*quinquies*. L'integrazione salariale di cui al comma 1-*bis* è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-*sexies*. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-*bis* sono concesse nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*septies*. L'INPS provvede alle attività di cui ai precedenti commi con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12.6. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 1-*bis, *aggiungere, in fine, i seguenti:*

1-*ter*. Per i lavoratori impiegati nel comparto delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con particolare riferimento a quelli operanti in imprese situate nel territorio dell'Emilia-Romagna, per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata all'ulteriore riconoscimento di ammortizzatori sociali anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari e le modalità attuative di cui al comma 1-*ter*.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12.7. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 1-*bis, *aggiungere, in fine, i seguenti:*

1-*ter*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: « pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a trentaquattro settimane fino al 30 giugno 2025 ».

1-*quater*. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-*ter*, relative al periodo dal mese di febbraio 2025 al mese di giugno 2025, sono concesse nei limiti di 184 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*ter*, pari a 184 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.8. Bonafè, Fossi, Gianassi, Simiani, Scotto, Boldrini, Furfaro, Di Sanzo.

*Dopo il comma 1-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure

contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.

12.9. Sportiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 1-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*ter*. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 le parole: « a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2026, ».

12.10. Faraone, Del Barba, Boschi.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2025.

*** 13.1.** Simiani, Ubaldo Pagano.

*** 13.2.** Faraone, Del Barba, Boschi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 *con le seguenti:* entro il 30 giugno 2025.

**** 13.3.** Faraone, Del Barba, Boschi.

**** 13.4.** Pavanelli, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

**** 13.5.** Peluffo, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*Dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere i seguenti:*

1-*quinquies*.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2025 »;

b) le parole: « e il Ministro dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « , il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità ».

1-*quinquies*.2. Agli oneri derivanti dal comma1-*quinquies*.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.6. Pavanelli, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*.1. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124,

e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in quanto aventi natura associativa restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio interessata.

13.7. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*.1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo e occupazionale dei distretti della moda è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 in favore delle imprese del comparto del tessile, dell'abbigliamento delle calzature, della pelletteria e degli accessori. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.8. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*.1. Il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2026.

13.9. Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « fino al 15 novembre 2024 » sono aggiunte le seguenti: « e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « e di 160 milioni di euro per l'anno 2025 ».

2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.

3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del pre-

sente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)*, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

13.01. Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'*Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

13.02. Faraone, Del Barba, Boschi.

ART. 14.

Sopprimere il comma 3.

*** 14.1.** Faraone, Del Barba, Boschi.

*** 14.2.** Grimaldi, Mari, Zaratti.

*** 14.3.** Guerra, Scotto, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Proroghe di termini in materia di credito di imposta per la ZES unica)

1. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « Per gli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026 »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « al 15 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti « al 15 novembre 2026 »;

c) alla lettera *c)*, le parole: « per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 2.200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.01. Scerra, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

ART. 15.

*Dopo il comma 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

2-*bis*.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.

15.1. Faraone, Del Barba, Boschi.

ART. 16.

Sopprimerlo.

*** 16.1.** Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

*** 16.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 789 a 801-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Restano ferme le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

4. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.

16.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo tale da assicurare uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.

16.4. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Al comma 1, sostituire le parole: Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 *con le seguenti:* In conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.

16.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera *e)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis)* finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici ».

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

17.1. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

ART. 19.

*Dopo il comma 1-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2024. »;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo « Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 46 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di all'articolo 14, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: agricoltura *aggiungere le seguenti:* e di pesca.

19.1. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, le parole: « che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo » sono sostituite dalle seguenti: « che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo »;

b) al comma 142, le parole: « a decorrere dal 1° marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2025 ».

19.2. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, lettera* a)*)

*Dopo il comma 1-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31

dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: agricoltura *aggiungere le seguenti:* e di pesca.

19.3. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. Fino al 30 giugno 2025, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

19.4. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 4, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 2025 ».

19.5. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 1-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente*:

1-*quinquies*. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2021, n. 234 » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali resta fermo quanto previsto all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ».

19.6. Faraone, Del Barba, Boschi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 1-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

19.7. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « Per gli anni 2021 e 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2025 ».

19.8. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per il biennio 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2023-2025 ».

19.9. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater, *aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

19.10. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono aggiunte le seguenti: « , 2025 ».

19.11. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

19.12. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo il comma 1-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

19.13. Faraone, Del Barba, Boschi.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.

(Proroga termini di misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2025 ».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.01. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

ART. 19-*quater*.

*Dopo l'articolo 19-*quater*, aggiungere il seguente:*

Art. 19-*quinquies*.

(Proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (*Callinectes sapidus*), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e tuttora in corso, sono prorogati i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono prorogati tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. I versamenti i cui termini sono prorogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19-*quater*.01. Faraone, Del Barba, Boschi.

*Dopo l'articolo 19-*quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 19-*quinquies*.

(Proroga misure per zone colpite dalle alluvioni del maggio 2023)

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni, con legge 12 luglio 2024 n. 101, è differita all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023.

2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 31 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporterà l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2024, n. 101.

19-*quater*.02. Faraone, Del Barba, Boschi.

ART. 21.

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.

Sopprimere i commi 4 e 5.

*** 21.2.** Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*** 21.3.** Grimaldi, Zaratti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto. ;

b) sopprimere il comma 5.

21.4. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse e le parole: « lo svolgimento della » sono sostituite dalle seguenti: « la possibilità di svolgere la »;

b) al comma 307, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

b) *sopprimere il comma 5*.

21.5. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

4. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.;

b) *sopprimere il comma 5*.

21.6. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile limitatamente alla lettera* a)*)

*Sopprimere il comma 5-*quater.

21.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere il comma 5-*quinquies.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21-*bis.

21.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sopprimere i commi 5-*octies, *5-*novies *e 5-*decies.

21.10. Quartini, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.